



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 527 DEL 23/06/2017

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA.

BACINO DI LAMINAZIONE LUNGO IL TORRENTE TIMONCHIO IN COMUNE DI CALDOGNO (VI).

ORDINE DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI ASSERVIMENTO CONDIVISE, DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA, DELL'INDENNIZZO PER SOPRASSUOLI, DI SCAVO E RIPRESA COLTURALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 08.06.2001 N. 327 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

DITTAN. 21: CANALE GEMMA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 437 del 19/11/2012 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto definitivo dei lavori di *“Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno”* dell'importo complessivo di € 46.000.000,00 comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DPR 327/2001;

Dato atto che:

- l'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto in data 17/01/2013 con note prot. n. 4653 e 4655, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia ai

sigg. Canale Annamaria, Canale Gemma e Canale Giovanni, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio/asservimento;

- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 20 (venti);
- nel termine di cui alla summenzionata comunicazione sono pervenute n. 17 osservazioni da parte di alcuni proprietari interessati alle quali ha contro dedotto direttamente la Regione Veneto con note in data 20/03/2013;

Considerato che:

- con provvedimento dirigenziale n. 484 del 31/05/2013 si è provveduto a disporre ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Caldogno al fog. 2 mappali n. 376, 377 e al fog. 1 mappale n. 28, necessari alla esecuzione del progetto di cui trattasi, ed a determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento da corrispondere alle proprietarie degli immobili medesimi, sussistendo le condizioni di cui allo stesso art. 22 bis comma 2 lett. b) del DPR 327/2001;
- con provvedimento dirigenziale n. 487 del 31/05/2013 si è provveduto a disporre ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Caldogno al fog. 2 mappali n. 374 e 375, necessari alla esecuzione del progetto di cui trattasi, ed a determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, sussistendo le condizioni di cui allo stesso art. 22 bis comma 2 lett. b) del DPR 327/2001;

Visto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 23 luglio 2013, e che in detta sede si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto che le determinazioni dirigenziali n. 484 e n. 487 del 31/05/2013 sono state notificate ai proprietari ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 4 richiamato dall'art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001, con l'avvertimento in particolare che nel caso di comunicazione da parte del proprietario all'autorità espropriante della condivisione dell'indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20 comma 6 del DPR 327/2001, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità;

Dato atto che nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso la ditta ha manifestato la volontà di procedere alla cessione bonaria dell'area interessata dai lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi, nonché ha fatto pervenire la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, depositando la documentazione prevista dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;

Ritenuto che, a seguito dell'invio da parte dei comproprietari sigg.ri Canale Annamaria nata a Caldogno (VI) il 28/02/1941 c.f.CNLNMR41B68B403S, Canale Gemma nata a Caldogno (VI) il 28/12/1947 c.f. CNLGMM47T68B403A e Canale Giovanni nato a Caldogno (VI) il 15/03/1943 c.f. CNLGNN43C15B403F dei modelli di accettazione delle indennità di espropriazione, accompagnati da note di chiarimento in merito alla proprietà dei beni oggetto di espropriazione e/o asservimento, è emersa una non corrispondenza tra gli atti trasmessi e le relative note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

Verificata in particolare una discrepanza tra le quote di proprietà assegnate agli eredi Canale Annamaria, Canale Gemma e Canale Giovanni, espresse nella dichiarazione di successione modificativa n. 763 Vol. 6 del 02/10/2002 (che assegna la proprietà esclusiva dei mappali censiti catastalmente in Comune di Caldogno al fog. 2 mapp n. 374 e 377 al fog. 1 mappale n. 28 a Canale Gemma, il mappale 375 a Canale Giovanni e il mappale 376 a Canale Annamaria) e le quote riportate nella relativa nota di trascrizione del 07/11/2002 R.G. 26229 – R.P. 17542 (nella quale i beni citati risultano in comproprietà);

Dato atto che con nota trasmessa in data 20/09/2013 Ns. prot. n. 67053, la Provincia di Vicenza si è prontamente attivata con l'Agenzia delle Entrate di Vicenza – Reparto Successioni al fine di verificare se tali incongruenze fossero da attribuirsi ad un eventuale mero errore materiale e di conseguenza suscettibili di una correzione da parte dell'Ufficio competente, favorendo l'allineamento dei relativi dati sia in Conservatoria sia in Catasto;

Accertato che con nota di trascrizione R.G. 19649 – R.P. 14100 del 20/11/2013 è stata assegnata la proprietà esclusiva dei mappali censiti catastalmente in Comune di Caldogno al fog. 2 mapp n. 374 e 377 e al fog. 1 mappale n. 28 a Canale Gemma, il mappale 375 a Canale Giovanni e mappale 376 a Canale Annamaria, come da dichiarazione di successione presentata;

Rilevato che la sig.ra Canale Gemma si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 22 bis, comma 1, concernente la presentazione di osservazioni ed il deposito di documenti nel termine di giorni trenta dalla data di immissione in possesso, con comunicazione del 06/08/2013 trasmessa alla Regione Veneto e alla Provincia di Vicenza (acquisita agli atti al prot. n. 59452 del 19/08/2013);

Dato atto che la ditta proprietaria aveva trasmesso in data 06/08/2013 alla Provincia di Vicenza un'ulteriore osservazione ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 (acquisita agli atti al prot. n. 59653 del 20/08/2013) e che la Provincia di Vicenza con comunicazione prot. n.61016 del 27/08/2013 ha trasmesso alla Regione Veneto le osservazioni pervenute da parte della ditta proprietaria;

Viste le controdeduzioni della Regione Veneto trasmesse con nota prot. n. 201969 del 09/05/2014, pervenute al prot. n. 34721 del 15/05/2014;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 380 del 26/05/2014 di rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001, notificato alla ditta interessata il 17/06/2014;

Dato atto che con comunicazione pervenuta al prot. n. 48371 del 10/07/2014 la ditta ha manifestato la volontà di procedere alla cessione bonaria delle aree interessate dai lavori in oggetto, con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi, nonché ha fatto pervenire la documentazione attestante la piena e libera proprietà dei beni, depositando la documentazione prevista dall'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001;

Ritenuto che con determinazione dirigenziale n. 692 del 16/09/2014 è stato ordinato alla Regione Veneto di disporre la liquidazione dell'acconto dell'ottanta per cento dell'indennità di espropriazione, di asservimento e dell'indennizzo per scavo accettati ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis comma 3 del DPR 327/2001 alla sig.ra Canale Gemma ;

Visto che la somma dovuta quale acconto delle indennità spettanti, pari a € 34.905,71, è stata liquidata alla proprietaria in data 13/10/2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 22 bis comma 5 del D.P.R. 327/01 *“per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1”*;

Ritenuto di determinare l'indennità di occupazione temporanea d'urgenza con le seguenti modalità:

- dalla effettiva data dell'immissione in possesso (23/07/2013), fino alla data di erogazione delle anticipazioni (13/10/2014) calcolata sull'intera indennità di espropriazione corrispondente;
- dalla data di liquidazione dell'acconto alla data presunta di pagamento delle somme spettanti complessivamente (15/12/2017) calcolata sul saldo dell'indennità di espropriazione;

Vista la nota prot. n. 77373 del 25/10/2013 con la quale la Regione Veneto ha trasmesso delle note integrative alla stima del soprassuolo relativo ai terreni interessati dai lavori di cui trattasi che prevede nei confronti della sig.ra Canale Gemma la corresponsione di un indennizzo pari a € **100,00** per l'abbattimento di n.1 pianta di gelso insistente sul mappale n. 374 del fog. 2 del Comune di Caldogno;

Considerato che con nota prot. n. 319/17 del 06/06/2017, acquisita agli atti al prot. n. 40977 del 07/06/2017, il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Coccato della Società Beta Studio Srl ha confermato l'abbattimento dei soprassuoli precedentemente indicati;

Considerato che con nota prot. n. 310/17 del 31/05/2017, acquisita agli atti al prot. n. 40597 del 00/06/2017, il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Coccato della Società Beta Studio Srl ha confermato il volume di scavo effettivo precedentemente indicato;

Considerato che la proprietaria aveva comunicato che le aree interessate dal procedimento espropriativo citato sono oggetto di contratto di fittanza agraria con il sig. Campagnolo Vito nato a Montecchio Precalcino (VI) il 19/10/1943 c.f. CMPVTI43R19F465I e che dalla documentazione prodotta dalla ditta risultava che il contratto è stato regolarmente registrato al n. 146, Serie 3 del 07/04/2005 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bassano del Grappa con scadenza il 10/11/2019;

Ritenuto che, in caso di espropriazione, qualora le ditte proprietarie non coltivino direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, al titolare del contratto di fittanza agraria, costretto in tutto o in parte ad abbandonare il fondo, spetta un'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, previa esibizione del contratto di fittanza agraria regolarmente registrato;

Dato atto che il carattere “irriguo” delle colture effettivamente praticate risultava essere stato verificato a seguito del riscontro d'ufficio dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti, tramite accertamento presso l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza;

Considerato che al fittavolo titolare del rapporto di fittanza agraria:

- per l'area soggetta ad espropriazione, spetta l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (seminativo irriguo);
- per l'area soggetta a servitù di allagamento, spetta parte dell'indennizzo per servitù di allagamento, il quale va ripartito tra il proprietario ed il fittavolo titolare del rapporto di fittanza agraria in base alla durata residua del contratto d'affitto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2373 del 29/12/2011 “*Adeguamento dei criteri di determinazione delle indennità di servitù di allagamento per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene (ai sensi della L.R. n. 20 del 16/8/2007, art. 3)*” e in particolare l'Allegato A1 della stessa, che stabilisce che l'importo dell'indennità di servitù di allagamento è dato dalla somma dell'indennizzo correlato alla perdita di valore del bene (Iv) e di quello derivante dai danni procurati alla produzione (Id). L'indennizzo stabilito a ristoro dei danni provocati alla produzione (Id) spetta in parte al conduttore del fondo: nel caso di fondo condotto in affitto, si dovrà corrispondere al conduttore una quota parte dell'indennizzo (Id), correlata alla durata residua del contratto di affitto, mentre la rimanente quota di indennizzo (Iv + parte di Id) è corrisposta al proprietario;

Vista la relazione di “*Scomposizione indennità di servitù di allagamento*” di supporto al piano particellare di esproprio relativo al progetto definitivo dei lavori di “*Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno*”;

Ritenuto pertanto che con provvedimento dirigenziale n. 692 del 16/09/2014 era stato ordinato alla Regione Veneto di liquidare al sig. Campagnolo Vito in qualità di fittavolo coltivatore diretto la somma a titolo di acconto, pari all'80 per cento dell'indennità aggiuntiva spettante ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001 con riferimento alle aree oggetto di espropriazione, e della quota di indennizzo stabilito a ristoro dei danni provocati alla produzione (Id) dall'imposizione della servitù di allagamento per le aree oggetto di asservimento per un importo complessivo di € 4.376,14;

Visto il frazionamento n. 2016/VI0078682 del 15/07/2016, eseguito dal Geom. Giacomo Zanot di Pordenone, regolarmente approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio, delle aree che sono state interessate dai lavori, pervenuto in data 09/05/2017 e acquisito al prot. n. 33265 del 09/05/2017;

Dato atto che, a seguito delle risultanze del frazionamento, è stato predisposto apposito prospetto di liquidazione e che risulta necessario provvedere alla determinazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennizzo per scavo, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrale;

Visto che, in base all'art. 3 comma 1 della “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto

carico della Regione Veneto e verranno pagati dalla Regione ai proprietari e interessati previa acquisizione dei prescritti provvedimenti dalla Provincia;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017;

DETERMINA

1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della ditta Canale Gemma della somma complessiva di € 34.012,82 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennizzo per scavo, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo per soprassuoli, dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;

Indennità complessiva da liquidare: Euro 34.012,82

a favore della ditta:

CANALE GEMMA nata a Caldogno (VI) il 28/12/1947 c.f. CNLGMM47T68B403A (per 1/1);

3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore del sig. Campagnolo Vito della somma complessiva di € 1.094,04 a saldo dell'indennità aggiuntiva per fittavolo ex art. 42 del D.P.R. 327/2001;

Indennità complessiva da liquidare: Euro 1.094,04

a favore della ditta:

CAMPAGNOLO VITO nato a Montecchio Precalcino (VI) il 19/10/1943 c.f. CMPVTI43R19F465I;

4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di tipo A, B, C e D;

5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R. e al fittavolo e alla Regione Veneto mediante P.E.C
6. Un estratto del presente provvedimento è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto a norma dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
7. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*“ prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di competenza regionale;
8. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 23/06/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo

**Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).**

Procedimento espropriativo:

n.	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennità di esproprio	Eventuale indennità aggiuntiva art 40 c. 4 o art 42 (seminativo irriguo)	Mappale da asservire	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennizzo servitù di allagamento (quota proprietario)	Rimborso forfettario ripresa colturale	Indennizzo per scavo	Indennità di occupazione temporanea (durata effettiva 46 mesi)
			mq.	€/mq.		Euro (€)	€/mq 9,59		mq.	€/mq.		Euro (€)	Euro (€)		Euro (€)
Canale Gemma nata a Caldogno (VI) il 28/12/1947 c.f. CNLGMM47T68B403A (per 1/1)															
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 2	374	/					374	2.927	7,47	0%	14.163,33	4.372,94	5.769,12	6.984,55
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 2 ex 377/b	552	477	7,47	0%	3.563,19	/	551 (ex 377/a)	1.407	7,47	0%	6.808,33	2.102,06	3.513,04	3.357,45
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1	28	/					28	2.516	7,47	20%	9.739,65	3.007,12	75,48	4.803,04
	Totale					3.563,19	/					30.711,31	9.482,12	9.357,64	15.145,04
Acconto 80% indennità di esproprio erogato €											2.850,55				
Acconto 80% quota parte spettante al proprietario dell'indennizzo servitù di allagamento erogato €											24.569,05				
Acconto 80% indennizzo per scavo erogato €											7.486,11				
Totale acconto erogato €											34.905,71				
Saldo indennità di espropriazione €											712,64				
21	Saldo indennità di asservimento €										6.142,26				
	Saldo indennizzo per scavo										1.871,53				
	Indennizzo per abbattimento soprassuoli (n. 1 gelso)										100,00				
	SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, di asservimento, saldo indennizzo per scavo, indennizzo per soprassuoli e intero rimborso per ripresa colturale)										18.308,55				

n.	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennità di esproprio	Eventuale indennità aggiuntiva art 40 c. 4 o art 42 (seminativo irriguo)	Mappale da asservire	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennizzo servitù di allagamento (quota proprietario)	Rimborso forfettario ripresa colturale	Indennizzo per scavo	Indennità di occupazione temporanea (durata effettiva 46 mesi)
			mq.	€/mq.		Euro (€)	€/mq 9,59		mq.	€/mq.		Euro (€)	Euro (€)		Euro (€)
	Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata all’esproprio su intera indennità (dal 23/07/2013 al 13/10/2014)											371,17			
	Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata all’esproprio su saldo (dal 13/10/2014 al 15/12/2017)											188,06			
	Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata all’esproprio											559,23			
	Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire											15.145,04			
	SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE											34.012,82			
Fittavolo: Campagnolo Vito nato a Montecchio Precalcino (VI) il 19/10/1943 c.f. CMPVTI43R19F465I															

	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennità di esproprio	Indennità aggiuntiva art 42 (seminativo irriguo)	Mappale da asservire	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennizzo servitù di allagamento	
			mq.	€/mq.		Euro (€)	€/mq 9,59		mq.	€/mq.		Euro (€)	
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 2	374	/					374	2.927	7,47	0%	413,13	
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 2 ex 377/b	552	477	7,47	0%	/	4.574,43	551 (ex 377/a)	1.407	7,47	0%	198,53	
	COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1	28	/					28	2.516	7,47	20%	284,09	
	Totale					/	4.574,43					895,75	
	Acconto 80% indennità aggiuntiva art. 42 erogato €											3.659,54	

n.	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennità di esproprio	Eventuale indennità aggiuntiva art 40 c. 4 o art 42 (seminativo irriguo)	Mappale da asservire	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Deprezzamento	Indennizzo servitù di allagamento (quota proprietario)	Rimborso forfettario ripresa colturale	Indennizzo per scavo	Indennità di occupazione temporanea (durata effettiva 46 mesi)
			mq.	€/mq.		Euro (€)	€/mq 9,59		mq.	€/mq.		Euro (€)	Euro (€)		Euro (€)
Acconto 80% della quota parte indennità di asservimento spettante al fittavolo erogato												716,60			
Totale acconto liquidato €												4.376,14			
Saldo indennità aggiuntiva fittavolo												914,89			
Saldo della quota parte indennità di asservimento spettante al fittavolo												179,15			
SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE												1.094,04			

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan